



Responsabilità penali il ruolo delle competenze tecniche nel giudizio

Quando l'infondatezza della sentenza di condanna, per un caso di presunta violazione delle norme di sicurezza, deriva dall'errore tecnico del giudice

Di Roberto Petringa Nicolosi - Avvocato

Il legale rappresentante di una media azienda veniva tratto a giudizio per il reato di lesioni colpose, con violazione della normativa di sicurezza, per avere messo a disposizione del lavoratore infortunato un'attrezzatura di lavoro non conforme ai requisiti di sicurezza.

Si trattava, in particolare, di una troncatrice a disco con una cuffia a protezione della lama circolare che, durante la lavorazione, secondo l'ipotesi accusatoria, lasciava scoperto un tratto eccessivo della lama rispetto a quello strettamente necessario al taglio.

L'Allegato V al decreto legislativo 81/08, infatti, al punto 5.5.4 dispone: *“Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto solo il tratto attivo del disco”*.

L'infortunato, venuto a contatto con la lama circolare dell'attrezzatura, riportava la frattura, con ferita lacero contusa, del flessore del dito mignolo della mano destra.

La contestazione

Nei giudizi penali per lesioni colpose, derivanti dalla violazione di norme di sicurezza è di fondamentale importanza, per l'accertamento della sussistenza o meno della penale responsabilità



Nei processi penali per lesioni colpose, derivanti dalla violazione di norme di sicurezza è di fondamentale importanza, per l'accertamento della sussistenza o meno della responsabilità dell'imputato, la ricostruzione della dinamica dell'incidente, senza alcuna incertezza, soprattutto sul piano tecnico.



dell'imputato, la ricostruzione della dinamica dell'incidente, senza alcuna incertezza, anche per la valutazione di eventuali comportamenti del lavoratore infortunato, scorretti, abnormi e del tutto imprevedibili, idonei a interrompere il nesso di causalità tra condotta ed evento, facendo venire meno la responsabilità dell'imputato. Tale accertamento è di grande rilevanza per la difesa nella misura in cui può costituire una risorsa difensiva, a volte, decisiva.

Il soggetto a cui compete per legge la ricostruzione della dinamica dell'evento è il rappresentante dell'Asl, organo di vigilanza.

Nel caso di cui si discute la Pubblica accusa ha introdotto due testi: il tecnico della Asl e l'infortunato. La difesa ha utilizzato un consulente tecnico di parte.

Il tecnico della Asl non è intervenuto nelle immediatezze del fatto, ma quattro mesi dopo e non ha svolto alcun approfondimento sulla dinamica dell'incidente; non ha interrogato i colleghi di lavoro dell'infortunato, ma si è limitato esclusivamente ad un esame sommario dell'attrezzatura coinvolta nell'incidente, non più in uso, peraltro, all'atto del sopralluogo.

Il teste ha descritto la manovra lavorativa consistente nel taglio di tubi a misura, operazione che andava eseguita "con estrema precisione, diciamo al millimetro".

Prima di tutto si doveva determinare la misura del taglio utilizzando la dima installata sul piano di lavoro della macchina, quindi si provvedeva al serraggio del tubo utilizzando la morsa presente sul piano di lavoro, infine si abbassava la troncatrice, impugnando l'apposito braccio, per l'esecuzione del taglio.

Si sottolinea la rilevanza dell'operazione di serraggio, perché evita la proiezione del tubo nell'ambiente circostante, non appena viene a contatto con la lama, se non correttamente serrato.

Un altro rilievo importantissimo, che il Tecnico Asl sottolinea, deve farsi nei confronti del dispositivo di comando della troncatrice, che è "a uomo presente", vale a dire che l'operatore, per mettere in rotazione la lama circolare, deve premere un apposito dispositivo collocato sul braccio della troncatrice, mantenendolo sempre premuto per tutta la durata dell'operazione di taglio. Se, infatti, il dispositivo viene rilasciato il movimento di rotazione della lama si arresta.

Si tratta di un dispositivo di protezione del lavoratore di grandissimo significato prevenzionale, perché è il lavoratore che decide quando avviare il movimento di rotazione della lama e, di conseguenza, si deve ragionevolmente escludere

Nell'accertamento delle responsabilità è fondamentale la ricostruzione della dinamica dell'incidente, senza alcuna incertezza, anche per la valutazione di eventuali comportamenti del lavoratore infortunato, scorretti, abnormi e del tutto imprevedibili, idonei a interrompere il nesso di causalità tra condotta ed evento, facendo venire meno la responsabilità dell'imputato.

re che il comando venga dato quando il lavoratore ha la mano o altre parti del corpo vicino alla lama.

Non è possibile, inoltre, l'avviamento accidentale, perché il dispositivo di comando oppone una certa resistenza alla pressione, progettata appositamente per evitare l'avviamento accidentale.

Il Tecnico Asl riferisce che, volendo simulare l'attività di taglio del tubo, la cosa non si rivelò immediatamente fattibile, perché la dima era arrugginita, tantoché "poi si è dovuto proprio usare una mazzetta per sbloccare la dima".



DENIOS.
ECOLOGIA & SICUREZZA

Tenere sostanze delicate alla temperatura giusta per l'utilizzo nel processo produttivo, in modo affidabile e senza sprecare energia

Riscaldamento, fusione o raffreddamento efficienti

Richiedete subito informazioni ■ 010 9636743 ■ www.denios.it



Su questo punto l'organo di vigilanza non è stato sufficientemente preciso, perché non ha chiarito cosa dovesse intendersi per "dima arrugginita". Evidentemente si sarà voluto riferire alla vite a farfalla che blocca il dispositivo al punto di misura prescelto. Ogni qualvolta, infatti, sia necessario modificare la misura del taglio, tale dispositivo deve essere spostato al nuovo punto di misura prescelto, previo svitamento e avvitarlo della vite di fissaggio.

Non si può passare sotto silenzio il fatto che, se la vite fosse stata bloccata al momento dell'infortunio, ma non è emerso alcun elemento di prova in tal senso, l'inconveniente si sarebbe potuto risolvere velocemente con un "colpo di mazzetta", ripristinando immediatamente la funzionalità del dispositivo di misura.

Il Tecnico della Asl, tuttavia, non ha potuto escludere che al momento dell'infortunio la dima fosse perfettamente funzionante.

Il Tecnico Asl sostiene, inoltre, che il tratto di lama scoperta fosse maggiore di quello richiesto strettamente dalle operazioni di taglio; ciò in violazione del Decreto legislativo 81/08, Allegato V, punto 5.5.4 (*precedentemente citato*).

Su questa valutazione dell'organo di vigilanza la difesa ha obiettato che il D.Lgs. 81/08 non stabilisce una misura specifica della porzione della lama che è possibile lasciare scoperta per esigenze della lavorazione, ma contiene soltanto un suggerimento prevenzionale che verrà utilizzato nella logica della progettazione della macchina, anche per gli aspetti di sicurezza, in considerazione di precisi criteri di fattibilità tecnica, tenendo conto delle modalità di funzionamento della macchina e della gamma di processi produttivi ai quali la macchina è destinata.

Da ciò discende l'inidoneità dell'opinione espressa dal Tecnico della Asl a dimostrare la non conformità alle norme di sicurezza della macchina di cui si discute.

Il Tecnico della Asl, tuttavia, nulla dice in relazione alla nuova macchina che ha sostituito quella relativa all'incidente che, evidentemente non ha nemmeno visionata, ma ha considerata rimossa la lamentata condizione di pericolosità per il fatto che non ha più trovato la macchina coinvolta nell'infortunio in azienda, nel corso della visita per la verifica dell'adempimento della prescrizione. La macchina non c'era più e la questione, di conseguenza, è stata considerata definita.

Il consulente tecnico della difesa, non ha potuto

visionare la macchina in questione in quanto smaltita. Il consulente ha esaminato la macchina nuova, del tutto simile a quella coinvolta nell'infortunio, come risulta chiaramente dal confronto delle fotografie eseguite dal verbalizzante con quelle allegate alla relazione del consulente della difesa, il quale ha accertato che le due attrezzature, quella relativa all'incidente e la nuova entrambe costruite dallo stesso fabbricante, sostanzialmente non hanno differenze.

Le due macchine sono costituite entrambe da un banco che regge la sega circolare che viene alzata e abbassata tramite una leva che contiene il pulsante di avvio della rotazione della lama. È presente una morsa che serve per serrare il pezzo prima del taglio; la macchina è dotata inoltre, come la precedente, di uno strumento (dima) per determinare la misura del taglio.

Il consulente della difesa ha precisato, inoltre, che la porzione di lama scoperta, nella fase del taglio, è identica in entrambe le macchine.

Se per il Tecnico della Asl la difformità della macchina derivava dalla eccessività della zona scoperta durante il taglio, considerato che la nuova macchina, che in quanto marcata CE rispetta i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge, presenta la stessa porzione di zona scoperta della lama durante il taglio, ne deriva che l'opinione del tecnico della Asl, a questo proposito, non ha alcuna rilevanza giuridica, dovendosi, pertanto escludere che la vecchia macchina non rispettasse le norme di sicurezza in ordine alla porzione di lama che rimane scoperta durante il taglio.

Da tutto ciò discende, con riferimento alla macchina che ha causato l'infortunio, l'insussistenza del nesso di causalità tra la porzione di lama che restava scoperta durante il taglio e l'evento, anche perché l'incidente non è avvenuto per un contatto con la lama, come si dirà tra poco.

Il Tecnico Asl, se avesse verificato che l'azienda si era dotata del modello più recente della stessa troncatrice, marcata CE e quindi presuntivamente conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge, si sarebbe reso conto che anche la nuova macchina, identica alla precedente, presenta le stesse caratteristiche, con particolare riferimento alla porzione di lama che rimane scoperta durante le operazioni di taglio.

Questo profilo si deve interpretare nel senso che il progettista della macchina ha considerato i fattori di pericolosità connessi al rischio di



contatto con la lama, e se la porzione di lama scoperta durante le operazioni di taglio è rimasta la stessa della vecchia macchina, ne consegue come tale condizione debba considerarsi fisiologica in quanto compatibile con i limiti imposti dalla fattibilità tecnica, correlati con l'uso e la funzionalità della macchina.

La marcatura CE, in altri termini, dimostra la conformità della macchina alle regole comunitarie di sicurezza fino a quando - nonostante la marcatura CE - non venga segnalata dall'organo di vigilanza al Ministero delle attività produttive una condizione di presunta difformità, fatto che nel caso in esame non è avvenuto.

Il teste, tuttavia, non ha ancorato a riferimenti tecnici, norme armonizzate, norme tecniche e simili la sua valutazione che, per ciò solo, costituisce una mera opinione personale del tutto incongrua in ordine alla pretesa non conformità della macchina alle norme di sicurezza.

Il Tecnico Asl non ha potuto escludere, infine, che l'incidente si sarebbe verificato lo stesso anche se il tratto scoperto fosse stato più contenuto.

L'errore tecnico

L'infortunato ha reso dichiarazioni vaghe e contraddittorie, vaghezza e contraddittorietà di cui

il giudice di primo grado non ha tenuto conto, lasciando inevase le argomentazioni difensive.

Il teste riferisce che doveva eseguire il taglio a misura di tubi, utilizzando la macchina troncatrice di cui si è già detto.

Per quel che concerne la prima fase del ciclo lavorativo, vale a dire la determinazione della misura del taglio, il lavoratore, senza menzionare in alcun modo la dima, riferisce che qualcuno, senza dire chi, gli aveva messo a disposizione: *“un metro e un pennarello, con quale io dovevo prendere la misura”*.

Quando il lavoratore infortunato è stato sentito dal Tecnico della Asl non gli ha riferito la circostanza della determinazione della misura del taglio con il metro e il pennarello.

Su questo punto, infatti, nulla riferisce il Tecnico durante il suo esame al dibattimento evidenziando, pertanto, di non conoscere in quale modo avveniva la determinazione della misura del taglio, considerato che la dima era bloccata, e che tale condizione è stata ipotizzata sussistente al momento dell'infortunio, e considerato che l'infortunato nulla gli ha riferito, in sede di sommarie informazioni testimoniali, a proposito del metro e del pennarello.

In altri termini, nella ricostruzione della dinamica del sinistro manca un pezzo, quello relativo all'uso del metro e del pennarello di cui l'infor-



tunato nulla riferisce al Tecnico.

Già questa prima dichiarazione contamina alla radice tutto ciò che l'infortunato riferirà sulla dinamica del sinistro, a causa della totale inverosimiglianza, sul piano tecnico produttivo, di un criterio di determinazione della misura del taglio del tutto incompatibile con l'esigenza di eseguire il taglio *"con estrema precisione, diciamo al millimetro"*, come ha evidenziato il tecnico della Asl. Da questa condizione discende come non vi fosse alcuna alternativa all'uso della dima; nel caso contrario, infatti, il tubo tagliato, non con estrema precisione, sarebbe stato inutilizzabile. In questo consiste l'errore tecnico.

Il tecnico della Asl sulle modalità di determinazione della misura del taglio, in alternativa all'uso della dima, non ha svolto alcuna indagine, circostanza questa di grande rilevanza per la sussistenza o meno della responsabilità dell'imputato.

Se tale indagine fosse stata fatta, l'organo di vi-

gilanza avrebbe potuto verificare la fondatezza, sul piano tecnico produttivo, del modo di procedere sostenuto dall'infortunato, anche mediante l'interrogatorio dei colleghi di lavoro dell'infortunato, dei preposti, del responsabile della produzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Nulla di tutto ciò è stato fatto, omissione gravissima perché, una volta accertata l'infondatezza della misurazione con il metro e il pennarello, sarebbe caduta inevitabilmente la prima ricostruzione dell'incidente riferita dall'infortunato. Secondo quanto afferma l'infortunato, assolutamente non condivisibile, l'azienda, anziché ripristinare la funzionalità della dima, che avrebbe assicurato la precisione del taglio, avrebbe scelto una soluzione palesemente inadeguata a causa della grossolanità del risultato, dotando il lavoratore di metro e di un pennarello per determinare la misura del taglio, previo controllo che il punto segnato con il pennarello si trovasse esattamente


sotto il filo della lama; a tale scopo il lavoratore ha affermato che abbassava la lama fino a toccare il punto esatto del taglio, dopodiché, rilasciata la lama, provvedeva a serrare il pezzo e subito dopo avrebbe eseguito il taglio.

Peccato che in questa manovra, vista la necessità di estrema precisione del taglio, nella manipolazione del tubo da tagliare sarebbe stato inevitabile che si verificassero scostamenti, non soltanto millimetrici, ma anche più rilevanti, sufficienti a compromettere il risultato finale.

Come si ricorderà, il tecnico Asl ha dichiarato di avere trovato la dima bloccata, *"e poi si è dovuta proprio usare una mazzetta per sbloccare la dima"*.

Dunque, l'azienda aveva due possibilità per ottenere il taglio del tubo con estrema precisione: mettere a disposizione del lavoratore un metro e un pennarello, ovvero sbloccare rapidamente la dima con un colpo di mazzetta.

Ricordando il dato essenziale che non è stato dimostrato in alcun modo che la dima fosse inutilizzabile al momento dell'infortunio, ammessa e non concessa l'ipotesi





della sua inutilizzabilità, non si vede in base a quale logica produttiva l'azienda avrebbe dovuto ricorrere alla "procedura" del metro e del pennarello, con successiva verifica della coincidenza della lama con il punto di taglio, facendo, quindi, affidamento su una operazione manuale, assolutamente precaria e grossolana, considerata l'esigenza dell'estrema precisione, come riferisce il tecnico Asl, piuttosto che sbloccare la dima con un'operazione semplice e rapidissima, quanto banale, che avrebbe garantito la precisione del taglio.

Trattandosi di operazione di "estrema precisione", parole del tecnico Asl, la scelta, dunque, di affidare la precisione del taglio alla manovra descritta dall'infortunato, piuttosto che ripristinare, facilmente e rapidamente, la funzionalità della dima che avrebbe garantito con certezza la precisione del taglio, risulterebbe per chiunque del tutto cervellotica.

Queste argomentazioni, pertanto, sconfessano completamente quanto sostiene l'infortunato in relazione al modo di determinazione della misura del taglio, metro e pennarello, che gli sarebbe stato ordinato non si sa bene da chi.

L'assenza di indagini su questo punto, come si è detto, non offre alcun contributo.

Da quanto detto sin qui la responsabilità dell'imputato non sembra così "assolutamente certa", come sostiene in sentenza il Giudice.

La dinamica dell'incidente

L'infortunato riferisce:

"Dovevo inserire il tubo, già quindi misurato prima, dovevo abbassare la sega circolare fino a toccare la sega col tubo per vedere, perché il taglio doveva essere preciso, una volta fatto questo dovevo bloccare il macchinario che mi avrebbe tenuto fermo il tubo, al che poi dovevo operare".

A domanda del Giudice se qualcuno gli avesse fatto vedere la dima, risponde: "No".

A domanda del PM: *"Senta, ci spiega come si è fatto male? Cosa ricorda?"*.

Risposta: *"Mi ricordo che praticamente stavo lavorando su questo pezzo di tubo, la procedura era questa, sempre usando il tubo, lo avevo messo dentro al macchinario, avevo segnato col pennarello il punto preciso da tagliare, avevo abbassato la leva, evidentemente o avevo... cioè, ho premuto, mi è oscillato il tubo, evidentemente mi ricordo che mi è scappata la mano e ho preso..."*.

Da quanto sostiene l'infortunato, nel suo confuso quanto vago resoconto, non si capisce che cosa abbia fatto oscillare il tubo, che cosa vuol dire che la mano gli è "scappata" e che cosa ha "preso".

L'infortunato comunque non colloca l'evento lesivo nel preciso momento in cui la mano gli è "scappata", ma subito dopo quando, per effetto della mano che era "scappata" ha "preso", ma che cosa ha preso? Se il contatto fosse avvenuto con la lama, perché non dirlo subito; ma l'infortunato non chiarisce questo aspetto dell'evento e, si guarda bene dal farlo. La risposta è formulata dal Giudice quando dichiara, dopo che l'infortunato riferisce della mano "scappata" e di avere "preso", il Giudice dichiara: "E si è tagliato il dito". Il lavoratore non replica in alcun modo, non dice nulla.

Il tecnico della Asl sulle modalità di determinazione della misura del taglio, non ha svolto alcuna indagine, circostanza questa di grande rilevanza per la sussistenza o meno della responsabilità dell'imputato.

Qual è la rilevanza di queste riflessioni? Che l'incidente non può essere avvenuto nella fase della misurazione, come sostiene l'infortunato, infatti:

- il lavoratore ha riportato una ferita lacero contusa e una frattura al dito mignolo della mano destra;
- reggeva il tubo con la mano destra e, pertanto esponeva alla lama la parte interna della mano destra, vale a dire il pollice e l'indice;
- avvicinando il tubo alla lama, reggendolo con la mano destra, allo scopo di stabilire il contatto con la lama, che doveva essere ferma, con il punto segnato con il pennarello, la mano non può finire sotto la lama perché sotto la lama ci doveva stare il punto segnato con il pennarello;
- in ogni caso la parte esposta della mano è sempre quella interna, del pollice e dell'indice e non quella del mignolo e, quindi, se l'infortunio fosse avvenuto come sostiene l'infortunato, per riportare il taglio del mignolo della mano destra si sarebbe dovuto tagliare, prima, necessariamente il pollice l'indice e, in sostanza tutta la mano.



Si consideri, inoltre questa circostanza determinante: l'infortunato, venendo a contatto con la lama, che ha una velocità di rotazione pari a 130 Km/h, circostanza accertata dal Consulente tecnico della difesa, ha riportato una ferita lacero contusa, al mignolo della mano destra e la frattura dello stesso dito mignolo.

Questo tipo di lesione, tuttavia, ragionevolmente non può essere stata provocata dalla lama nella fase di rotazione perché la ferita lacero contusa e di natura traumatica, consistente nello strappo dei tessuti, anziché una ferita da taglio lineare, come sarebbe stato più logico attendersi. Ma ciò che taglia la testa al toro riguarda il fatto che una lama che gira a 130 km/h non dovrebbe provocare una frattura ma una sub amputazione se non, addirittura, un'amputazione. Anche su questa circostanza non è stata fatta alcuna indagine.

Dopo l'esame del consulente tecnico di parte che ha sostanzialmente avanzato molti dubbi e perplessità sulla dinamica dell'infortunio, così come descritta dal lavoratore, il Giudice lo richiama per chiarimenti.

A domanda del PM: *“A fronte della spiegazione data dall'Architetto in ordine al funzionamento di questa macchina e all'oggettività del suo infortunio ci spiega come mai impugnava con la mano sinistra la leva?”*.

Risposta: *“Certo, praticamente il mio movimento era ... va bè, che presumo che uno lavori come gli è più comodo”*.

A domanda del PM: *“Questo d'accordo, però ci spieghi”*.


Risposta: *“Allora, praticamente io mettendo il tubo, come dice l'Architetto, la morsa era qui, cioè per me ...”*.

Le dichiarazioni rese dall'infortunato, sino a questo punto, in sede di riesame, sono ancora caratterizzate da una evidente ritrosia a dare risposte esplicite e senza mezzi termini.

Intervento del Giudice: *“La morsa era sulla sinistra?”*

Risposta: *“Sulla sinistra. Quindi che comunque bisognava stringere una volta arrivati al punto. Cioè, quindi o evidentemente ho stretto poco, cioè quello è stato tutto, adesso ... o ho stretto poco, sta di fatto che comunque quando ero arrivato al punto il tubo ha oscillato [...]”*.

Questa dichiarazione, che costituisce il cosiddetto “colpo di scena”, è importantissima perché cambia lo scenario dell'infortunio del quale, solo adesso, è possibile ricostruire una dinami-



ca ragionevole.

Per forza, la lama che ha una velocità di rotazione di 130 Km/h, quando viene a contatto con il tubo, che non è stato serrato saldamente alla morsa, lo fa oscillare e lo può proiettare con forza nell'ambiente circostante. E' del tutto verosimile che a questo punto l'infortunato abbia subito le lesioni al dito mignolo della mano destra a causa dell'impatto con il tubo che, non serrato correttamente, venuto a contatto con la lama, cominciò ad oscillare e, verosimilmente, venne proiettato nell'ambiente circostante. Ciò spiega, inoltre, perché l'infortunato non abbia riportato una ferita da taglio ma lacero contusa, e perché non abbia riportato un'amputazione, anche parziale, ma una frattura.

Le argomentazioni del Giudice

Il Giudice ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di lesioni colpose proponendo, a superamento di quanto sostenuto dalla difesa, le seguenti argomentazioni.

“L'infortunato ha spiegato con chiarezza la dinamica dell'incidente. Il teste in servizio all'Asl ha evidenziato le gravi carenze di sicurezza della macchina utilizzata dalla parte offesa”.

“I rilievi del consulente tecnico della difesa sono del tutto irrilevanti in quanto, come già osservato, partono dal presupposto, non vero, che la macchina utilizzata fosse dotata di dima”.

“Questa circostanza è stata espressamente negata dall'infortunato, sulla cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare”.



“È assolutamente inverosimile ipotizzare che al momento dell'incidente la dima fosse pienamente efficiente e che sia diventata inutilizzabile in epoca successiva”.

“Deve dunque con certezza affermarsi che, ove la macchina utilizzata dall'infortunato fosse stata dotata dei necessari requisiti di sicurezza, ed in particolar modo ove fosse stata dotata di dima concretamente efficiente ed utilizzabile, l'infortunio non si sarebbe verificato”.

Il Giudicante, da un lato esclude qualsiasi correlazione causale tra tratto scoperto della lama e l'evento, dall'altro non contrappone valide argomentazioni a quanto sostenuto dalla difesa, proponendo, a sostegno della sentenza, ragionamenti non condivisibili perché contraddetti dalle risultanze istruttorie.

L'infortunato non ha brillato certamente per chiarezza; le presunte carenze di sicurezza della macchina, del tutto insussistenti, non sono causalmente correlate con l'evento; si dà per certo che la dima non fosse funzionante al momento dell'incidente, nonostante l'organo di vigilanza non sia stato in grado di dimostrare questa condizione, senza contare il fatto che l'infortunato sulla dima non dice assolutamente nulla.

Il Giudice non affronta in alcun modo l'inaccettabilità, sul piano tecnico e produttivo, del metodo assurdo e incredibile di determinazione della misura del taglio con un metro e un pennarello, all'interno di una attività di estrema precisione.

Il Giudice nulla dice sulle contraddizioni dell'infortunato sulla dinamica del sinistro. In ogni caso se qualche addebito poteva essere mosso all'imputato, questo poteva riguardare soltanto il fatto che l'infortunato non avesse serrato correttamente il tubo prima del taglio, previa dimostrazione, ovviamente, della correttezza giuridica dell'addebito all'imputato di tale comportamento del lavoratore.

Il giudizio di secondo grado

La sentenza del primo giudice è stata appellata e la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di condanna.

Il Giudice di secondo grado, sostanzialmente, condividendo l'impostazione del primo giudice in sentenza afferma quanto segue.

“Va precisato che la condotta colposa del lavoratore infortunato, ancorché connotata da ano-

malie rispetto alle regolari modalità operative, non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta”.

“I tecnici della Asl hanno, infatti, accertato che il macchinario era dotato di una cuffia di protezione insufficiente in quanto lasciava scoperta la lama per tredici centimetri e dunque circa dodici volte superiore a quello necessario per le lavorazioni e consentito dalla legge”.

“Il teste ha dichiarato testualmente, su specifica domanda “questo che noi chiamiamo contatto accidentale, non volontario, ma accidentale, se la cuffia di protezione della lama fosse efficace, e quindi lasciasse solo la parte indispensabile del taglio, non potrebbe avvenire, perché toccherai la cuffia e non la lama che mi taglia il dito, in un contatto accidentale”.

“La lesione subita dall'infortunato si è invece verificata nel corso di una normale operazione, come è stato ben evidenziato nella sentenza sulla base delle dichiarazioni della parte lesa sottoposte ad un rigoroso vaglio critico”.

“Probabilmente perché l'operaio “ha stretto poco”, come ha riferito, così ammettendo di non aver serrato correttamente il tubo nella morsa, il tubo ha oscillato e la mano, libera perché la macchina non prevedeva il secondo pulsante o un altro meccanismo che la proteggesse, è entrata in contatto con la sega circolare non adeguatamente protetta per uno spazio eccessivo, pari a 13 cm”.

“Particolarmente ardito appare, infine, il tentativo della difesa di ricondurre la lesione ad una causa addirittura diversa dal contatto con la sega, peraltro non individuata dal difensore, secondo il quale la ferita lacero contusa e la frattura non sarebbero compatibili con un contatto del dito con la sega circolare. L'assunto appare privo di ogni aggancio medico - legale, atteso che la lacerazione dei tessuti costituisce il primo effetto del contatto con una sega, e che l'attrito determina anche una contusione e la frattura dell'osso”.

Come si può facilmente constatare il Giudice d'Appello evita di entrare nel merito degli argomenti “scomodi” che vanno decisamente in un'altra direzione.

Sul primo argomento si deve rilevare che le difese non si è mai ancorata al comportamento scorretto del lavoratore ma, esclusivamente, alla inammissibilità della misurazione con il metro e il pennarello e alla contraddizione tra le due ri-



costruzioni dell'evento.

La questione della misura del tratto scoperto della lama è risultata del tutto causalmente irrilevante perché l'incidente è avvenuto in un altro modo e perché, soprattutto, il primo Giudice considera, peraltro senza alcuna prova decisiva e quindi infondatamente, soltanto il fatto che la dima al momento dell'incidente non fosse stata funzionante.

La Corte d'Appello ammette, ad un certo punto che l'infortunio si è verificato perché il lavoratore "ha stretto poco", contraddicendo quanto detto prima a proposito del tratto di lama scoperto durante il taglio.

Il Giudice d'Appello ritiene "particolarmente ardito il tentativo della difesa di ricondurre la lesione ad una causa addirittura diversa dal contatto con la sega, peraltro non individuata dal difensore, secondo il quale la ferita lacero contusa e la frattura non sarebbero compatibili con un contatto del dito con la sega circolare". Se quanto ipotizzato dalla difesa è parso al secondo Giudice "particolarmente ardito" perché privo di ogni aggancio medico - legale, altrettanto particolarmente ardita si dovrebbe considerare l'affermazione della Corte d'Appello "atteso che la lacerazione dei tessuti costituisce il primo effetto del contatto con una sega, e che l'attrito determina anche una contusione e la frattura dell'osso", in quanto priva anch'essa di ogni aggancio medico legale.

Il giudizio in Cassazione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto dall'imputato "a fronte di una sentenza che appare corretta nella ricostruzione dell'incidente e dei profili di colpa addebitati al datore di lavoro, al quale è stata ricondotta la responsabilità".

Si legge, fra l'altro, nella motivazione del giudice di legittimità.

"La sentenza impugnata, nel ricostruire la dinamica del sinistro, ha evidenziato gli esiti degli accertamenti eseguiti dai tecnici della ASL, confermati nel corso del dibattimento, attraverso le dichiarazioni testimoniali rese da uno di essi, secondo i quali il macchinario al quale stava lavorando l'infortunato, al momento dell'incidente era dotato di una cuffia di protezione insufficiente".

"È stata, altresì, sottolineata l'irrelevanza ai fini

della decisione della tesi difensiva secondo la quale la sega elettrica utilizzata presentava le medesime caratteristiche di quella acquistata successivamente dalla ditta, della quale è stata asserita la conformità alla normative europea".

"Alla luce di quanto sopra esposto, manifestamente infondata è la prima censura afferente l'asserito mancato approfondimento da parte della Corte di merito delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, invocando un controllo censorio nell'apprezzamento del quadro probatorio, non esercitabile a fronte di una motivazione ampia ed esaustiva e non manifestamente illogica".

"Come sopra illustrato, la responsabilità dell'imputato, nella qualità di datore di lavoro, è stata fondata sugli accertamenti eseguiti dai tecnici della ASL, i quali hanno rilevato la manifesta inadeguatezza dei sistemi di protezione della macchina. In questa prospettiva, la diversa dinamica dell'incidente, prospettata dalla difesa, che vorrebbe porre in discussione il giudizio di responsabilità sul rilievo che la ferita sarebbe incompatibile con un contatto del dito con la sega circolare e sarebbe stata determinata dall'impatto con il tubo che, non serrato correttamente e venuto a contatto con la lama, era stato proiettato nell'ambiente circostante, si pongono come obiezioni di mero fatto, che esprimono un dissenso di merito nei confronti della ricostruzione logica e coerente al materiale probatorio operata dal giudice di merito alla luce degli accertamenti eseguiti dalla ASL e non già delle dichiarazioni rese dall'infortunato".

Le argomentazioni che la Corte suprema pone a sostegno della decisione sono, in larga misura, sovrapponibili a quelle sviluppate dal Giudice d'Appello.

Le istanze difensive vengono genericamente disattese, senza alcun argomento sul piano tecnico.

Gli interrogativi e i dubbi avanzati dalla difesa in ordine alla dinamica dell'evento, alla luce della irricevibilità della modalità di determinazione della misura del taglio mediante un metro e un pennarello, considerate le contraddizioni in cui cade l'infortunato sulla dinamica dell'incidente, sono rimaste senza alcuna risposta.

È difficile, ma forse bisognerebbe dire impossibile, per chiunque rassegnarsi ad una sentenza di condanna che non ha dimostrato, in modo impeccabile, logico, coerente e convincente, soprattutto sul piano tecnico, la responsabilità del datore di lavoro. ■